



Città  
di  
**MAIORI**

Costa d'Amalfi

**REGOLAMENTO  
PER IL DECORO ESTETICO ED AMBIENTALE,  
L'ARREDO URBANO E LA SICUREZZA**

## INDICE

### TITOLO I

#### I PRINCIPI E LE FINALITÀ

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Decoro e sicurezza degli spazi, degli edifici e dei depositi all'aperto

Articolo 3 - Uso del suolo pubblico

### TITOLO II

#### COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Articolo 4 - I principi

Articolo 5 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Articolo 6 - Descrizione degli espositori da utilizzare

Articolo 7 - Presentazione della merce

Articolo 8 - Pertinenze esterne per esercizi pubblici e turistici

**Articolo 8bis - obblighi dei proprietari di immobili commerciali e dei titolari di attività commerciali**

Articolo 9 - Tende, tendoni e similari

Articolo 9bis – Pergolati

Articolo 10 - Insegne

Articolo 11 - Vettrine

Articolo 12 - Bacheche

Articolo 13 - Targhe

Articolo 14 - Porte

Articolo 15 - Serrande

Articolo 16 - Illuminazione privata a servizio delle attività commerciali

Articolo 17 - Antenne e paraboliche

Articolo 18 - Pannelli solari

Articolo 19 - Condizionatori, climatizzatori e pompe di calore, **impianti tecnologici vari**

Articolo 20 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

**Articolo 20bis – contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani**

### TITOLO III

#### COMMERCIO AMBULANTE E MERCATO

Articolo 21 – Occupazioni di aree di mercato attrezzate

#### TITOLO IV

##### OPERE EDILIZIE E CANTIERI SU SUOLO PUBBLICO

Articolo 22 - Apertura e organizzazione del cantiere

**Articolo 22bis – deroga temporanea al divieto di montaggio dei ponteggi dal 1° maggio al 30 settembre nelle zone del Corso Reginna, Lungomare Amendola e Lungomare Capone.**

Articolo 23 - Lavori privati su strade pubbliche o vicinali

Articolo 24 - Zone Verdi e Parchi - Taglio o potatura degli alberi

#### TITOLO V

##### DECORO ESTETICO ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Articolo 25 - Disposizioni per la toponomastica, numero civico dei fabbricati

Articolo 26 - Segnaletica stradale ed affissione

Articolo 27 - Sovrastrutture ed impianti tecnologici dell'edificio

Articolo 28 - Impianti a rete

Articolo 29 - Impianti accessori all'edificio

Articolo 30 - Regimazione delle acque meteoriche

Articolo 31 - Elementi di pregio

Articolo 32 - Recinzioni e salinature

#### TITOLO VI

##### CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Articolo 33 - Concessioni ed autorizzazioni

Articolo 34 - Entrata in vigore

#### TITOLO VII

##### SANZIONI

**Articolo 35 – Sanzioni e recidive**

## **TITOLO I**

### **I PRINCIPI E LE FINALITÀ**

#### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento intende preservare il centro abitato e l'intero territorio comunale in maniera decorosa, sia ai fini ambientali che storici, culturali e turistici. Intende inoltre dettare norme per la sicurezza dei cittadini. Integra la disciplina dell'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, di attuazione della delega prevista all'art. 3 co. 149 della legge 23/12/96, n. 662.

#### **Art. 2 - Decoro e sicurezza degli spazi, degli edifici e del deposito all'aperto.**

Tutti i fabbricati devono rispettare i canoni del decoro urbano nella loro struttura architettonica, riferita al contesto in cui sono situati, secondo quanto specificato nei successivi articoli di questo Titolo.

È fatto obbligo ai proprietari di assicurare il rispetto del decoro, dell'igiene, della sicurezza e dell'efficienza delle costruzioni, svolgendo gli interventi periodici di regolare manutenzione.

I titolari di diritti sui beni, i rappresentanti di società ed enti pubblici o ad essi assimilati, gli amministratori, i concessionari e chiunque sia affidatario di beni ed immobili, sono responsabili della periodica esecuzione dei lavori di manutenzione.

Gli interventi devono considerare le facciate esterne delle costruzioni come parte di un ambiente urbano complessivo, inoltre si devono conformare ai caratteri tipologici ed estetici degli edifici. La manutenzione delle facciate influisce sul decoro complessivo della città ed è valore d'interesse pubblico. Gli spazi esterni del lotto sottoposto a intervento, devono essere considerati come parte integrante e non complementare del progetto degli edifici.

Particolare attenzione dovrà essere posta nelle costruzioni in prossimità di edifici di pregio storico - architettonico sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs. 490/1999.

Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano, pertanto devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati.

Ciascun proprietario è tenuto ad effettuare tempestivamente le opere di manutenzione, ogniquale volta se ne ravvisi la necessità. Qualora il proprietario non vi provveda spontaneamente e lo stato di conservazione dell'edificio si deteriori al punto da non garantire normali condizioni di sicurezza e decoro o igieniche, il Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica potrà ordinare i lavori di manutenzione, riparazione e ripristino che reputerà necessari.

In caso di rifiuto o d'inadempienza dell'interessato, al Funzionario è data facoltà di provvedere d'autorità a spese del medesimo.

Sono soggetti alle disposizioni dei commi precedenti tutte le parti dell'edificio e gli impianti a servizio dello stesso, anche quando non siano visibili, con particolare riferimento alle tubazioni del sistema di raccolta e smaltimento delle acque (sia pluviali che reflue), la cui manutenzione è a carico del proprietario sino al punto in cui le medesime si allacciano alla pubblica fognatura e che dovranno essere sempre mantenute integre e a perfetta tenuta.

I lavori urgenti e strettamente necessari ad evitare un pericolo imminente per la pubblica o privata incolumità, devono essere immediatamente eseguiti da parte del proprietario.

Della constatazione dell'imminente pericolo va data comunicazione immediata, o comunque entro 24 ore, all'UTC ed al Servizio Polizia Municipale. Ove l'immobile sia locato o affidato ad altro titolo a un soggetto diverso dal proprietario, il detentore dell'immobile ha l'obbligo di segnalare immediatamente il pericolo al proprietario e alla Polizia Municipale.

I lavori strettamente necessari di cui sopra possono consistere, tra l'altro, in:

1. opere di puntellamento provvisoria;
2. spicconatura di intonaci, rimozione di gronde o pluviali e tubazioni in genere, rimozione di cornicioni, davanzali e simili, rimozione di opere in ferro quali ringhiere, cancelli, eccetera, scomposizione del manto di copertura dei tetti;
3. transennamenti di aree oggetto di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità. Ricevuta la comunicazione, il Funzionario Responsabile, ove ne ricorrano i presupposti, adotta un'ordinanza d'urgenza, assegnando al proprietario, o a chi detiene il bene, un termine per l'esecuzione degli interventi, ivi compresa, ove necessario, la demolizione.

Decorso tale termine, il Funzionario dispone che l'intervento sia eseguito dall'Amministrazione, o da soggetto da essa incaricato, a spese del destinatario dell'ordinanza e, ove ne ricorrano i presupposti, inoltra la comunicazione alla Procura della Repubblica.

Il Responsabile dell'Area Tecnica può far eseguire in ogni momento, dal personale tecnico e sanitario, ispezioni per accertare le condizioni degli edifici e delle aree, ferme restando le prerogative del Sindaco quale autorità sanitaria locale.

Ai fini del presente Regolamento, per non compromettere la percezione visiva delle zone più centrali della città e garantire la migliore immagine possibile della stessa, quale centro a vocazione turistica, dal 1 maggio al 30 settembre è vietato stendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti il Corso Regina, il lungomare Amendola e il lungomare Capone, ad eccezione della fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le sei del mattino.

### **Art. 3 - Uso del suolo pubblico**

Si fa rinvio al **Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 29.04.2021.**

## **TITOLO II**

### **COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI**

#### **Art. 4 – Principi**

Si fa rinvio al D. Lgs. n. 114/1998, **alla L.R. n. 7/2020.**

#### **Art. 5 - Esposizione di merci e derrate all'esterno degli esercizi**

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale. Tali esposizioni sono ammesse e regolamentate in base alla tipologia della merce esposta, con l'indicazione delle misure e degli appositi espositori indicati negli allegati.

I proprietari, i detentori o titolari delle attività commerciali presenti sul territorio comunale possono richiedere, in qualsiasi periodo dell'anno, la concessione delle aree pubbliche fronteggianti la loro attività, e sono tenuti al rispetto delle seguenti misure:

- **Suolo pubblico:**
  - Massima profondità dal filo del muro (superficie a terra) = 0,70 m;
  - Massima larghezza (superficie a terra) = larghezza dell'ingresso + 1,20 m lato destro dell'ingresso + 1,20 m lato sinistro dell'ingresso;
- **Suolo pubblico in proiezione:**
  - Altezza minima e profondità massima: vedi allegato D (tende - tipologia e misure);
  - Larghezza massima: non superiore alla massima larghezza di superficie a terra concedibile.

## **Art. 6 - Descrizione degli espositori da utilizzare**

Per esporre la merce, a seconda della tipologia, si possono usare espositori a muro, vetrinette, tavolini, cesti ed espositori a palchi.

Tutti gli espositori, ad eccezione dei cesti, saranno in ferro zincato, color grigio antracite RAL 7016, o in legno e si dovranno attenere alle misure elencate:

- Espositori a muro: larghezza max 1,20 m. altezza max 2,10 m;
- Espositori a palchi o panchetti: larghezza max 1,20 m. altezza max 2,10 m. profondità max 0,70 m;
- Tavolini: larghezza max 1,20 m. altezza max 1.00 m. profondità max 0,70 m;
- Cesti per l'esposizione di merce (abbigliamento, giochi) di vimini color naturale: larghezza max 1,20 m. altezza max 1,00 m. e profondità max 0,70 m.

**È fatto divieto di utilizzare quali espositori stand appendiabiti di qualsiasi materiale e dimensione.**

**È altresì vietata l'apposizione di qualsiasi tipo di grata, rete, incannucciate e similare stabilmente installata sugli espositori a muro/vetrinette quale protezione/chiusura.**

**Tutti gli espositori dovranno essere rimossi durante gli orari di chiusura degli esercizi commerciali.**

## **Art. 7 - Presentazione della merce**

È possibile esporre esclusivamente la merce e gli articoli di seguito elencati:

- oggetti di artigianato artistico in ceramica, porcellana, terracotta, vetro, legno, metallo, paglia, vimini, giunco, cuoio, pelle;
- oreficeria, bigiotteria, coralli, cammei, conchiglie da collezione;
- oggettistica ed antiquariato;
- calzature artigianali, sandali in cuoio e pelle, zoccoli in legno;
- cartoline, guide illustrate, carta a mano, stampe e dipinti, giornali e riviste;
- frutta e verdura;
- pesce;
- piante e fiori;

La frutta e verdura potranno essere esposte solo su panchetti mobili e rientrabili giornalmente all'interno degli esercizi commerciali, opportunamente protetti con cellophane o similari. I panchetti dovranno avere il primo ripiano di esposizione non inferiore all'altezza dal suolo di 50 cm.

Il pesce potrà essere esposto in contenitori o cassette in pvc collocati sopra il ripiano dei tavolini sopra descritti e comunque non inferiore all'altezza dal suolo di 50 cm.

I giocattoli, gli articoli da spiaggia, potranno **unicamente** essere riposti all'interno dei cesti sopradescritti, l'abbigliamento potrà essere riposto, **ripiegato**, all'interno dei cesti o in mostra sugli espositori a muro, non potranno essere esposti indumenti **intimi** e/o biancheria (allegato C).

Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat ecc. per tali contenitori è vietata assolutamente l'installazione a rilievo sulla facciata. Potranno essere installate, previa presentazione di autorizzazione, se comprese in un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o di una banca.

È vietato l'uso di ombrelloni, tende e simili, posti su suolo pubblico o aperto al pubblico per

riparare la merce dal sole (escluso la tenda sporgente dalla porta d'ingresso e/o dalla vetrina purché la sporgenza sia ad altezza minima di mt. 2,20), se non espressamente autorizzato dall'Amministrazione.

**I prodotti merceologici relativi alle attività commerciali in esercizio dovranno essere esposti esclusivamente negli espositori aventi le caratteristiche indicate al precedente art.6. L'inottemperanza alla detta prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 35, con revoca della concessione in caso di recidiva.**

#### **Art. 8 - Pertinenze esterne per esercizi pubblici e turistici**

Agli esercizi pubblici e turistici, la cui attività consiste nella somministrazione di alimenti e bevande, può essere concessa l'apposizione di "Pertinenze Esterne" su suolo pubblico e privato (previa specifica concessione di occupazione del medesimo per i primi), per consentire la fruizione di uno spazio esterno, tale da non costituire in ogni caso volume edilizio. Tale impianto non deve arrecare intralcio al pubblico transito, sia veicolare che pedonale.

Tali pertinenze esterne devono:

- a) Essere costituite da strutture aperte interamente smontabili, in modo da consentirne lo smantellamento stagionale, senza comportare alcun intervento di ripristino del suolo pubblico;
- b) Avere caratteristiche rispondenti al coerente inserimento nel contesto ambientale;
- c) Nelle viabilità con pendenza non superiore al 5% possono avere un piano di calpestio autonomo rispetto al suolo pubblico che non superi l'altezza media di 10 cm. dal piano stradale o comunque alla stessa quota del marciapiede. Tali pedane devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- d) Nelle viabilità con pendenza superiore al 5% possono avere un piano di calpestio autonomo rispetto al suolo pubblico che non superi l'altezza media di 25 cm. dal piano stradale o comunque alla stessa quota del marciapiede. Tali pedane devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- e) Avere copertura costituita da ombrelloni con struttura portante in legno. Tale copertura sarà realizzata con materiale permeabile o impermeabile. E' consentita l'apposizione di pannelli laterali degli spazi coperti, sempreché rispettino le seguenti condizioni:
  - essere amovibili,
  - avere altezza massima di 1.80 m,
  - **avere vetri incolori che non presentino né vetrofanie né indicazione del nome dell'attività**
  - non essere collegati in alcun modo all'eventuale elemento di copertura, **al muro perimetrale e/o all'ingresso dell'attività.**

Al fine di armonizzare ed uniformare gli spazi occupati dagli esercizi pubblici e turistici di somministrazione di alimenti e bevande, previa autorizzazione del competente Ufficio Comunale, **per le tipologie di frangivento, ombrelloni, sedute e tavoli da utilizzare si rinvia all'Allegato tecnico relativo al Dehors Tipo B e C del Regolamento per la Concessione di Suolo Pubblico con Dehors approvato con D.C.C. n. 12/2016 ss. mm. e, ii.**

**Sarà possibile installare all'esterno dell'attività commerciale, su apposito dispositivo mobile, un pannello di dimensioni massime 70/100 con l'indicazione del menu proposto, tale espositore dovrà essere rimosso durante gli orari di chiusura dell'attività. È possibile delimitare lo spazio pubblico concesso con apposite fioriere, le quali dovranno contenere fiori e/o piante sempreverdi, escludendo l'utilizzo di piante tipo rampicante. Tali fioriere, a pianta quadrata o rettangolare e di altezza non superiore a 50-60cm, non potranno essere in materiale plastico e/o resina e comunque dovranno**

**essere di uguale colore adeguato al contesto ambientale in cui sono inseriti.**

**Il titolare dell'attività, in caso di chiusura prolungata della stessa (superiore a 7 giorni) dovrà provvedere a liberare completamente lo spazio in concessione.**

**È assolutamente vietato:**

- **delimitare l'area in concessione con elementi diversi dalle semplici fioriere come sopra descritte (es. catene, corde, transenne, grate o simili)**
- **lavare su suolo pubblico gli arredi e/o le attrezzature installate nello spazio concesso;**
- **installare sugli spazi pubblici in concessione arredi e/o elementi decorativi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo (es. tappeti, piante artificiali ets.) nonchè tabelle/cartelloni pubblicitari di qualsiasi tipo.**

**Art. 8bis obblighi dei proprietari di immobili commerciali e dei titolari di attività commerciali**

**E fatto obbligo, ai proprietari di immobili commerciali anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività avviate, in corso di avviamento e/o sospese, di mantenere il prospetto del proprio locale in buono stato di manutenzione attraverso le seguenti attività**

- a) pulizia costante delle saracinesche e/o o sostituzione delle stesse;**
- b) sostituzione o rimozione delle tende usurate;**
- c) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;**
- d) rimozione di tabelle o pannelli non conformi alle prescrizioni di cui alla regolamentazione comunale vigente;**
- e) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse;**
- f) mantenimento delle aree esterne di pertinenza dei propri locali in uno stato decoroso, pulito e ordinato;**
- g) rimozione dei rifiuti e pulizia del suolo durante tutto l'orario d'apertura dell'attività commerciale ed entro un'ora dopo la chiusura della stessa.**

**Art. 9 - Tende, tendoni e similari**

L'apposizione di tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, è subordinata all'acquisizione preventiva **degli eventuali** atti di assenso di carattere ambientale e paesaggistico; oltre alla documentazione di rito, deve essere allegato un elaborato progettuale che specifichi dettagliatamente le misure e le dimensioni dell'opera richiesta, nonché la precisa localizzazione sul manufatto o nel contesto di ubicazione.

Per il decoro dell'arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture, se non mantenute in buono stato.

Per l'installazione e localizzazione di tende e similari, per quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio al Regolamento Edilizio del Comune di Maiori, approvato con Deliberazione CC **n. 80 del 27.12.2018, art. 162.**

Le tende devono essere di aspetto compatibile con l'assetto cromatico dell'intero edificio, quindi saranno omogenee per ogni fronte dell'edificio, sia nella forma e colore sia nel materiale, e devono essere del tipo a cappotta per le unità a terra, mentre per i piani superiori, queste saranno a rullo e prive di chiusure laterali.

La tipologia e i limiti dimensionali sono disciplinati dalla tavola grafica allegata al presente

Regolamento (allegato D).

I materiali e i colori consentiti sono:

- a)** Strutture e profili in metallo verniciato.
- b)** Copertura con tela a colori tenui e tinta unita (vedi tavolozza dei colori sulla Tavola D).

Per collocare, anche in via provvisoria, nello spazio sovrastante al suolo pubblico, festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere l'autorizzazione comunale.

### **Art. 9bis – Pergolati**

È consentita, recependo quanto stabilito dall'art. 199 c. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, l'installazione, a servizio di attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande di pergolati lignei aperti almeno su tre lati e nella parte superiore, facilmente amovibile, ancorata al suolo senza opere

di fondazione o opere murarie, realizzata al fine di adornare e ombreggiare gli spazi di pertinenza, costituita da un'impalcatura formata da intelaiatura leggera di montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante.

Per la loro realizzazione sono ammesse unicamente strutture in legno, le quali non potranno avere profili con sezione superiore a quella strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni strutturali, ed in ogni caso non superiore a 10 cm x 20 cm.

La dimensione massima delle superfici occupate da pergolato è all'area oggetto della concessione di occupazione suolo pubblica rilasciata dal competente Ufficio comunale, con una superficie massima ammissibile pari a 50 mq.

I pergolati che rispettano tutti i limiti su fissati e di tipologia costruttiva tale da essere facilmente removibili e non infissi stabilmente al suolo non hanno rilevanza urbanistica né paesaggistica ai sensi del punto A.17 dell'Allegato A al D.P.R. 31/2017.

### **Art. 10 – Insegne**

Per insegne s'intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, tali da adempiere alla funzione, esclusiva o principale, di identificazione immediata dell'attività.

Esse contengono:

- a)** il nome dell'esercizio o la ragione sociale della ditta,
- b)** la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente,
- c)** l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate oppure dei servizi prestati.

In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali di pubblica utilità.

Per le caratteristiche e la localizzazione delle insegne, si fa rinvio al Regolamento Edilizio del Comune di Maiori, approvato con Deliberazione CC **n. 80 del 27.12.2018, art. 163.**

La percentuale di copertura delle insegne, da installare sui fabbricati siti all'interno del territorio comunale, è disciplinata nelle tavole grafiche del presente regolamento. (Allegato E)

L'apposizione di insegne che a qualsiasi scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbricati, è subordinata all'acquisizione preventiva dei necessari atti di assenso di carattere ambientale e paesaggistico; oltre alla documentazione di rito, deve essere allegato un elaborato progettuale che specifichi dettagliatamente le misure e le dimensioni dell'opera richiesta, nonché la precisa localizzazione sul manufatto o nel contesto di ubicazione.

## **Art. 11 – Vettrine**

Gli elementi che compongono le vetrine e le vetrinette, strutture costituenti e parti di esse, sono vincolati al rispetto delle facciate degli edifici e non devono interferire con esse.

È consentita la realizzazione di vetrinette incassate nelle pareti perimetrali del fabbricato purché l'apertura delle stesse avvenga solo dalla parte esterna del fabbricato stesso.

**L'eventuale apposizione di "vettrinette" mobili o fisse ovvero di architetture di vetrina, sul fronte esterno degli edifici, è ammessa solo nel caso di esercizi commerciali prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare. Esse devono inserirsi armonicamente nel disegno della facciata senza alterarne le linee e le forme architettoniche, nel rispetto dei caratteri del contesto circostante. L'aggetto massimo consentito è di 10 cm, misurati rispetto alla linea di spicco del basamento. Esse devono inoltre essere progettate, realizzate ed installate in modo da garantire la massima facilità di pulizia e manutenzione.**

**Vetrine, bacheche e simili non devono alterare, modificare o coprire gli elementi architettonici delle costruzioni: nei tessuti edilizi storici, è ammessa la loro installazione soltanto nell'ambito dei vani porta esistenti, senza alcun aggetto dal filo del fabbricato.**

Sia per le vetrine che per le vetrinette, non è ammesso l'utilizzo di materiali quali alluminio anodizzato e preverniciato, materiali plastici e in genere tutti quei materiali che non trovano riscontro nella tradizione costruttiva del posto.

L'apposizione di vetrine all'esterno dei fabbricati è subordinata a presentazione di Cila, ai sensi dell'art.

6 bis DPR 380/2001, nonché all'acquisizione preventiva dei necessari atti di assenso di carattere ambientale e paesaggistico; oltre alla documentazione di rito, deve essere allegato un elaborato progettuale che specifichi dettagliatamente le misure e le dimensioni dell'opera richiesta, nonché la precisa localizzazione sul manufatto o nel contesto di ubicazione.

È fatto obbligo ai proprietari di negozi o locali, in occasione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, di chiusura per inventario, nonché in occasione della chiusura del locale o dell'attività per qualsivoglia motivo e per un tempo superiore a trenta giorni, di coprire le vetrine con elementi di abbellimento delle stesse – disegni, fotografie, pannelli, vetrofanie, anche retroilluminate – rappresentativi di paesaggi e luoghi della nostra Città, sia attuali che storici.

**Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio al Regolamento Edilizio del Comune di Maiori, approvato con Deliberazione CC n. 80 del 27.12.2018, art. 161.**

## **Art. 12 – Bacheche**

Le bacheche in facciata non possono sporgere oltre 15 cm, devono essere realizzate con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, **e devono essere rimosse durante gli orari di chiusura dell'esercizio commerciale.**

Sono ammessi i seguenti materiali:

- Ferro;
- Rame;
- Vetro;
- Legno;
- Pietra naturale;
- Ceramica;
- Legno e suoi derivati.

Per tali realizzazioni non è consentito l'utilizzo di alluminio anodizzato e materiale plastico. L'apposizione di bacheche **amovibili** che a qualsiasi scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbricati, è subordinata all'acquisizione preventiva dei necessari atti di assenso di carattere ambientale e paesaggistico; oltre alla documentazione di rito, deve essere allegato un elaborato

progettuale che specifichi dettagliatamente le misure e le dimensioni dell'opera richiesta, nonché la precisa localizzazione sul manufatto o nel contesto di ubicazione.

### **Art. 13 – Targhe**

Le targhe possono essere esposte esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, tali da adempiere alla funzione, esclusiva o principale, di identificazione immediata dell'attività.

Esse contengono:

- a)** il nome dell'esercizio o la ragione sociale della ditta;
- b)** il tipo di esercizio o la sua attività prevalente,
- c)** l'indicazione generica delle merci vendute e fabbricate o dei servizi prestati.

In linea generale dette targhe dovranno essere realizzate in vetro non colorato con caratteri serigrafati e presentare dimensioni uniformi tra loro.

Le targhe indicanti arti, mestieri e professioni, quando apposte in facciata, dovranno avere dimensioni e foggia tali da ben armonizzarsi con l'aspetto esteriore dell'edificio.

L'apposizione delle targhe che a qualsiasi scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno dei fabbricati, è subordinata all'acquisizione preventiva dei necessari atti di assenso di carattere ambientale e paesaggistico; oltre alla documentazione di rito, deve essere allegato un elaborato progettuale che specifichi dettagliatamente le misure e le dimensioni dell'opera richiesta, nonché la precisa localizzazione sul manufatto o nel contesto di ubicazione.

### **Art. 14 – Porte**

Si fa rinvio al Regolamento Edilizio del Comune di Maiori, approvato con Deliberazione CC **n. 80 del 27/12/2018, art. 159.**

### **Art. 15 – Serrande**

In corrispondenza delle aperture di facciata (vetrine, ingressi e simili) sono ammesse (ad esclusione delle aree ricadenti nella categoria A – Allegato A) serrande di sicurezza avvolgibili del tipo a maglia, verniciate in colori analoghi a quello dell'infisso retrostante. Sono tassativamente escluse le serrande a fascioni continui di lamiera. Per le zone ricadenti nella categoria A (Allegato A) sono ammessi esclusivamente cancelletti o cancelli, la cui realizzazione è disciplinata dalla tavola grafica allegata al seguente regolamento (Allegato G). Le tipologie presenti nell'allegato G, possono essere modificate nella forma e nelle dimensioni, in funzione alle varie esigenze, rispettandone sempre le peculiarità generali.

Sono in ogni caso esclusi i cancelletti in lega leggera.

Sono esonerati dal pagamento dei diritti di istruttoria pari ad Euro 200,00 coloro che, al fine di adeguarsi a quanto stabilito dal precedente comma 2, provvederanno alla sostituzione delle serrande esistenti.

### **Art. 16 - Illuminazione privata a servizio delle attività commerciali.**

L'installazione di corpi illuminanti in facciata diversi da quelli della pubblica illuminazione sarà consentita previa autorizzazione e purché non siano in contrasto con la pubblica illuminazione.

### **Art. 17 - Antenne e paraboliche**

Si fa rinvio al Regolamento Edilizio del Comune di Maiori, approvato con Deliberazione CC **n. 80 del 27/12/2018, art. 155**

### **Art. 18 - Pannelli solari**

Non è consentito installare tali impianti tecnologici a vista.

Simili installazioni potranno essere ammesse solo sulle coperture, in parti convenientemente defilate e idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi.

Per quanto altro non disciplinato dal presente articolo, si rimanda al Regolamento Edilizio del Comune di Maiori, Deliberazione CC **n. 80 del 27/12/2018, art. 150-151 e 180.**

#### **Art. 19 - Condizionatori, climatizzatori e pompe di calore, impianti tecnologici vari**

Non è consentito in generale installare tali impianti tecnologici a vista.

Simili installazioni potranno essere ammesse solo sulle coperture, in casi di impianti di grandi dimensioni, in parti convenientemente defilate e idonee ad accogliere l'impianto, senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi.

La collocazione dei suddetti impianti in facciata è ammissibile solo quando siano collocati in apposite nicchie, incassate nella muratura della facciata, e schermate da idonee grigliature in metallo, tinteggiate nello stesso colore della muratura e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico.

**L'installazione di detti impianti, è subordinata, ove necessario, all'acquisizione preventiva dei necessari atti di assenso di carattere ambientale e paesaggistico;**

Per quanto altro non disciplinato dal presente articolo, si rimanda al Regolamento Edilizio del Comune di Maiori, Deliberazione CC **n. 80 del 27/12/2018, art. 156.**

#### **Art. 20 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

Le operazioni di carico e scarico di merci s'intendono subordinate alla condizione che queste siano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico.

Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Autorità comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro al suolo pubblico. Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito.

In caso di inosservanza, l'autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso i responsabili. Dette operazioni sono vietate qualora impediscano la libera circolazione dei veicoli.

#### **Art. 20bis – contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani**

**Tutte le attività commerciali nonché i condomini che vogliono sistemare all'esterno della propria attività, su suolo pubblico, i contenitori per la raccolta dei rifiuti devono ottenere l'autorizzazione del competente Ufficio Comunale previa valutazione dell'istanza e versamento del Canone Concessorio dovuto. Allegata all'istanza per il posizionamento dei raccoglitori il richiedente dovrà presentare immagine e/o scheda tecnica del contenitore che si intende installare.**

**Al fine di garantire un adeguato decoro urbano, i contenitori per la raccolta differenziata dovranno essere di colore bianco e totalmente chiusi.**

**Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo tutte le attività commerciali e i condomini, i cui contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono sistemati su suolo pubblico, condominiale e privato all'esterno dei relativi immobili, dovranno adeguarsi a quanto stabilito ai precedenti commi.**

### **TITOLO III COMMERCIO AMBULANTE E MERCATO**

#### **Art. 21 - Occupazioni di aree di mercato attrezzate.**

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale, hanno tale stabile destinazione. L'area destinata a mercato è quella individuata in via Pedamentina e al Corso Reginna dall'incrocio con via Pedamentina e lungo il tratto a copertura del torrente Reghinna, fin dove è percorribile.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con apposito provvedimento di concessione.

Per quanto altro non disciplinato dal presente articolo, si rimanda al **Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 29.04.2021.**

### **TITOLO IV OPERE EDILIZIE E CANTIERI SU SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 22 - Apertura e organizzazione del cantiere**

In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione di opere edilizie vanno rispettate le norme di prevenzione infortuni ed incendi, l'obbligo della denuncia di eventuali ritrovamenti, ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone o cose, pubbliche e private.

Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e, se prospiciente o visibile da spazi pubblici, deve essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento per polveri, cattivi odori, liquami. Inoltre si deve lasciare libero il passaggio ai pedoni.

Deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurno (bande bianche e rosse) e notturno (luci rosse), dispositivi rifrangenti o ad integrazione dell'illuminazione stradale.

Al termine dei lavori il luogo occupato dal cantiere deve essere ripulito dal materiale e ripristinato come era prima dell'apertura del cantiere.

Per le attività edilizie intraprese nelle zone del Corso Reginna, Lungomare Amendola e Lungomare Capone, qualora esse comportino l'impiego di ponteggi, impalcature o anditi per un lasso di tempo superiore ai 5 (cinque) mesi, è fatto obbligo di apporre su tali ponteggi, impalcature e anditi un telo o altra analoga copertura, raffigurante l'edificio retrostante.

E' fatto divieto, nelle suddette zone, di montare ponteggi e simili dal 1° Maggio al 30 Settembre, salvo che per lavori urgenti e strettamente necessari.

#### **Art. 22bis – deroga temporanea al divieto di montaggio dei ponteggi dal 1° maggio al 30 settembre nelle zone del Corso Reginna, Lungomare Amendola e Lungomare Capone.**

**Per il solo periodo di validità del superbonus 110% e bonus facciata 90% di cui al Decreto Rilancio n. 34 del 19.05.2020 ss.mm. e ii. convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 22, è possibile installare nelle zone del Corso Reginna, Lungomare Amendola e Lungomare Capone, ponteggi per l'esecuzione di manutenzione ai prospetti degli edifici anche nel periodo**

**intercorrente tra il 1 maggio e il 30 settembre a condizione che gli anditi vengano adeguatamente nascosti da teli decorativi, privi di elementi pubblicitari, rappresentanti la futura configurazione del prospetto.**

**L'installazione dei ponteggi in deroga, comporta oltre al pagamento del canone concessorio di cui al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 29.04.2021, l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% del canone da versare.**

### **Art. 23 - Lavori privati su strade pubbliche o vicinali**

Nel caso d'interventi su strade pubbliche o vicinali, il ripristino della strada deve avvenire a cura e spese del privato o dell'Ente esecutore dell'intervento, osservando le modalità tecniche secondo le seguenti procedure e adempimenti:

- 1.** Interventi di manutenzione ordinaria, intesi come interventi che non comprendono opere edili di qualsiasi tipo, ma semplici operazioni di espurgo, pulizia, sfilamento e sostituzione cavi, sostituzioni componenti elettromeccanici senza esecuzione di opere e simili. Tali interventi sono subordinati a semplice comunicazione con descrizione dei luoghi e rilevamento fotografico;
- 2.** Interventi di manutenzione straordinaria, intesi come mantenimento dell'efficienza della rete stessa, mediante interventi di sostituzione, ammodernamento, sia di singoli tratti che di linee intere e ogni altro tipo di intervento che non comporta alterazione e ampliamento della situazione preesistente. Tali interventi sono subordinati a:
  - a) Segnalazione Certificata di Inizio Attività ovvero Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata** nei modi e nelle forme stabilite **dagli artt. 6-bis e 22 del DPR380/01**;  
Deposito di cauzione a garanzia pari al 10% del costo delle opere previste e comunque dell'importo minimo di € 400,00.  
In tal caso l'Ufficio tecnico - manutentivo provvederà alla sorveglianza e all'eventuale contestazione scritta di manchevolezze riscontrate, con diffida verso la ditta esecutrice.
- 3.** Interventi di ristrutturazione, ampliamenti e modifiche, intesi come interventi atti a trasformare le reti esistenti sia nel dimensionamento che nel percorso originario, mediante esecuzione di opere edili. Tali interventi sono subordinati a:
  - a)** richiesta del permesso a costruire nei modi e nelle forme stabilite dagli artt. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del DPR 380/01;
  - b)** accettazione di atto convenzionale prestazionale da concordare con l'Amministrazione per ogni tipologia di intervento, da sottoporre all'approvazione dell'organo di giunta in allegato al progetto stesso;
  - c)** deposito di cauzione a garanzia, di importo pari al 10% del costo delle opere previste, e comunque con un minimo di €400,00.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle opere, si raccomanda il rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1.** il deposito dei materiali su suolo pubblico in attesa di carico e scarico non deve andare oltre le ore diurne, al fine della sicurezza pubblica;
- 2.** per gli animali da soma impiegati nel trasporto dei materiali in genere valgono le seguenti prescrizioni (*ordinanza Sindacale n.3 del 16.01.2006*):
  - 2.1** Il libero transito degli animali da soma è consentito unicamente lungo le vie mulattiere di montagna senza alcun tipo di pavimentazione, mentre lungo le vie comunali pedonali comunque pavimentate, con esclusione della via De Iusola (ove il transito è vietato), il percorso degli animali da soma sarà consentito solo se preventivamente autorizzato;
  - 2.2** I proprietari o incaricati della momentanea custodia di animali da soma, nell'istanza di

autorizzazione per il trasporto di materiale, dovranno indicare:

- il tipo di materiale da trasportare;
- la durata del trasporto;
- il numero di quadrupedi impiegati;
- il committente del trasporto;
- la ditta esecutrice dei lavori e gli estremi dell'atto che autorizza l'esecuzione delle opere che richiedono il trasporto (se il trasporto tratta materiali da costruzione ovvero di risulta da esse);

**2.3** L'autorizzazione rilasciata sarà subordinata ai seguenti obblighi:

- Gli animali da soma dovranno essere scalzi (non guarniti con calzari in ferro), ovvero con calzari in ferro adeguatamente protetti nel caso di percorrenza di strade pavimentate;
- Gli animali da soma dovranno essere custoditi durante le soste nelle prossimità di strade frequentate da pedoni ed utilizzando spazi larghi, tali da permettere il passaggio delle persone nella massima sicurezza;
- Gli animali da soma dovranno essere non legati a ringhiere, pali di segnaletica stradale e simili;
- Il luogo del deposito per il carico e scarico dei materiali dovrà essere preventivamente individuato e concordato con il Comando di Polizia Municipale;
- Pulizia immediata del tratto di strada percorso, dagli escrementi degli animali e dal materiale eventualmente caduto;
- Il pagamento di una somma pari a € 3,00 per ogni quadrupede impiegato e per ogni giorno lavorativo, con esclusione dei giorni festivi durante i quali è vietato qualsiasi trasporto (il pagamento copre l'onere del pedaggio e della temporanea occupazione di suolo pubblico con i materiali da trasportare);
- Deposito cauzionale di € 300,00 a copertura di eventuali danni al patrimonio comunale o di terzi. Detta cauzione sarà restituita al termine della validità dell'autorizzazione, sempre che non si siano verificati danni alla vie percorse ovvero siano stati riparati, a perfetta regola d'arte, gli eventuali danni prodotti. In caso contrario, la cauzione sarà incamerata per una quota fino alla concorrenza delle spese occorrenti per la riparazione. Per eventuali danni di importo superiore a quello cauzionale, accertati e quantificati dal competente Ufficio Manutentivo, il titolare dell'autorizzazione si obbliga al pagamento della risultante differenza, pena gli atti esecutivi o diniego di eventuale successiva autorizzazione. Le violazioni alle presenti prescrizioni saranno punite con la sanzione Amministrativa da € 71,00 ad € 286,00 con pagamento in misura ridotta di € 142,00 salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, anche di natura penale.

Lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo l'accertamento da parte dell'ufficio competente dell'osservanza delle modalità e delle prescrizioni poste nell'autorizzazione.

È salvo in ogni caso il diritto del Comune, nel caso di strade comunali, a percepire apposita tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

#### **Art. 24 - Zone Verdi e Parchi - Taglio o potatura degli alberi.**

Tutte le aree libere ancora inedificate, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro,

l'igiene e la sicurezza pubblica.

Il Sindaco può disporre i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto delle suddette condizioni, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Nelle zone verdi e giardini privati è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione esistente, particolarmente per ciò che riguarda gli alberi ad alto e medio fusto, di curare e mantenere pulito il terreno e di potare gli alberi stessi.

Qualsiasi abbattimento o sostituzione deve essere autorizzata dalle autorità competenti.

## **TITOLO V**

### **DECORO ESTETICO ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI**

#### **Art. 25 - Disposizioni per la toponomastica, numero civico dei fabbricati.**

Il Comune assegnerà a ogni accesso che dall'area di circolazione immette all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere il numero civico, e ne farà apporre l'indicatore, utilizzando materiali, forme, sagome e colore derivanti dalla tradizione locale.

Per quanto altro non disciplinato dal presente articolo, si rimanda al Regolamento Edilizio del Comune di Maiori, approvato con Deliberazione C.C. **n. 80 del 27.12.2018, art. 163.**

#### **Art. 26 - Segnaletica stradale ed affissione.**

L'apposizione della segnaletica e dei manifesti murali deve avere come quadro di riferimento il massimo rispetto dell'immagine della città. Pertanto è vietata l'apposizione direttamente in facciata. I vari segnali stradali e le bacheche per la pubblica affissione devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, sostenuti da pali in acciaio colorato infissi nel terreno (Allegato G).

È vietata qualsiasi apposizione non autorizzata dal competente ufficio.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto è prevista l'installazione degli indicatori di monumenti e di servizi di pubblica utilità, degli alberghi, dei ristoranti e delle attività commerciali, rispettando le dimensioni e tipologia riportate nell'allegata tavola grafica, realizzati con struttura portante in acciaio zincato a caldo e pannello in ferro raggruppati sulla stessa struttura portante, in un numero non superiore a sei per ogni senso di marcia.

È consentito il sistema d'illuminazione con luce indiretta.

#### **Art. 27 - Sovrastrutture ed impianti tecnologici dell'edificio.**

Tutti gli elementi sporgenti dalle coperture degli edifici (torrette di ascensore, scale, camini, abbaini, antenne radio e televisive, pannelli solari ecc.) devono essere inseriti in forma organica nel contesto architettonico dell'edificio.

In tutti gli edifici le antenne radio e televisive devono essere centralizzate in caso di manutenzione straordinaria o di rifacimento della copertura.

Le installazioni di pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici che rispettino le prescrizioni di cui al presente Regolamento, sono subordinate ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti, e la conformità dell'opera alle prescrizioni del presente Regolamento dovrà essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito presso i competenti Uffici Comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/90.

È assolutamente vietato realizzare sulla facciata prospiciente la pubblica via nicchie o contenitori che non siano di specifico utilizzo per impianti tecnologici.

Più specificamente, per le antenne e le parabole, i pannelli solari, i condizionatori, i climatizzatori, le pompe di calore, gli impianti di produzione dell'acqua calda, e relativa disciplina, si rinvia al Regolamento Edilizio del Comune di Maiori, approvato con Deliberazione C.C. **n. 80 del 27/12/2018, art. 156.**

#### **Art. 28 - Impianti a rete.**

Tutte le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura essi siano, devono rispettare

l'ordito architettonico della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile.

La realizzazione di linee aeree nelle aree urbane ed extraurbane è concessa previa presentazione

di un progetto dove risultino i modi e le forme dell'inserimento ambientale e solo dopo aver accertato l'impossibilità di una loro messa in opera in condotti interrati.

Più specificamente, per i cavi elettrici e telefonici, i contatori, condutture di acqua, di gas e simili, si rinvia al Regolamento Edilizio del Comune di Maiori, approvato con Deliberazione C.C. **n. 80 del 27/12/2018, art. 134.**

#### **Art. 29 - Impianti accessori all'edificio**

Tutte le installazioni di impianti accessori ad un edificio, di qualsiasi entità e natura essi siano, devono rispettare l'ordito architettonico della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile.

Più specificamente, per i campanelli, i citofoni e videocitofoni, le cassette postali, si rinvia al Regolamento Edilizio del Comune di Maiori, approvato con Deliberazione C.C. **n. 80 del 27/12/2018, artt. 198-199.**

#### **Art. 30 - Regimazione delle acque meteoriche**

Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno ed altri spazi coperti, di canali di gronda, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada.

Si fa rinvio al Regolamento Edilizio del Comune di Maiori, approvato con Deliberazione C.C. **n. 80 del 27/12/2018, art. 184.**

#### **Art. 31 - Elementi di pregio**

È prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di confine, scenari costruiti o dipinti, lapidi, edicole sacre, antichi numeri civici, portali.

È prescritta inoltre la conservazione degli orti e dei giardini esistenti.

#### **Art. 32 - Recinzioni**

Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente circostante e rispettare tutte le norme vigenti relative alla distanza dalle strade e la sicurezza del traffico. La loro realizzazione è disciplinata dalla tavola grafica allegata al seguente regolamento (Allegato G).

Dette recinzioni non devono superare l'altezza di mt. 2,00 misurata dal piano di calpestio del marciapiede

ed in sua assenza dalla quota dell'asse stradale o del piano di campagna.

L'eventuale base in muratura non deve essere superiore a mt. 1,00.

Fuori dai centri abitati, la costruzione o ricostruzione di recinzioni, come la piantumazione di essenze arboree, deve rispettare le prescrizioni del nuovo Codice della strada e successive modifiche.

Il rilascio delle relative autorizzazioni richiede il parere del Comando Polizia Municipale.

**L'installazione di nuove recinzioni è subordinata a presentazione di Cila (comunicazione inizio lavori asseverata), ai sensi dell'art. 6 bis DPR 380/2001, nonché all'acquisizione preventiva dei necessari-atti di assenso di carattere ambientale e paesaggistico.**

### **TITOLO VII**

#### **CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 33 - Concessioni e autorizzazioni**

Si rinvia al **Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del**

**suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 29.04.2021.**

#### **Art. 34 - Entrata in vigore**

A decorrere dalla data in entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute. Su istanza dei richiedenti i procedimenti in essere alla data di entrata in vigore possono proseguire secondo la disciplina contenuta nel Regolamento previgente.

Per le autorizzazioni di vario genere e per le varianti a concessioni **permessi di costruire, S.C.I.A. e C.I.L.A.** in essere, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare ad applicarsi le disposizioni del Regolamento previgente entro il periodo di validità dell'atto.

Le disposizioni di Leggi statali e regionali sopravvenute, che saranno in contrasto con disposizioni del presente Regolamento, si intenderanno immediatamente prevalenti su di esse

### **TITOLO VIII SANZIONI**

#### **Art. 35 – Sanzioni e recidiva**

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (art. 7-bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La sanzione amministrativa di cui al comma precedente si applica anche alle violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme del presente Regolamento (art. 7-bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

L'organo competente a infliggere la sanzione amministrativa è il Comando di Polizia locale (L. 24 novembre 1981, n. 689).

**L'applicazione di due sanzioni, nell'arco temporale di mesi sei , per violazione alle norme del presente Regolamento comporta l'immediato avvio del procedimento di revoca della concessione di suolo pubblico relativa all'attività commerciale.**

## **ALLEGATI**

Allegato A - (Divisione delle zone ed elenco delle vie);

Allegato C - (Tavole delle tipologie dei cestoni e degli espositori merci);

Allegato D - (Tavole delle tipologie delle tende);

Allegato E - (Tavole della tipologia delle insegne);

Allegato F - (Tipologia cancelli);

Allegato G - (Tipologia recinzioni);

Allegato H - (Segnaletica stradale e affissione);

## **ALLEGATO A**

| ID<br>STRADA | STRADA                      | ID<br>ZONA | ZONA               |
|--------------|-----------------------------|------------|--------------------|
| 1            | Via Giovanni Amendola       | A          | Maiori             |
| 2            | Via Santa Tecla             | B          | Maiori             |
| 3            | Via Arsenale                | B          | Maiori             |
| 4            | Via Barche A Vela           | A          | Maiori             |
| 5            | Via Capitolo                | B          | Maiori             |
| 6            | Via Orti                    | B          | Maiori             |
| 7            | Via Filippo Cerasuoli       | B          | Maiori             |
| 8            | Via Pedamentina             | B          | Maiori             |
| 9            | Corso Reginna               | A          | Maiori             |
| 10           | Piazza Raffaele D'Amato     | A          | Maiori             |
| 11           | Via Scala Santa             | A          | Maiori             |
| 12           | Via Casale Dei Cicerali     | A          | Maiori             |
| 13           | Via Casa Mannini            | A          | Maiori             |
| 14           | Via N. Provinciale Chiunzi  | B          | Maiori             |
| 15           | Via Concerie                | A          | Maiori             |
| 16           | Via Aurisicchio             | A          | Maiori             |
| 17           | Via Tenente Confalone       | A          | Maiori             |
| 18           | Via Bonaventura Falcone     | A          | Maiori             |
| 19           | Via Roma                    | B          | Maiori             |
| 20           | Via Gaetano Capone          | B          | Maiori             |
| 21           | Via De Iusola               | B          | Maiori             |
| 22           | Via Vecchia Chiunzi         | B          | Maiori             |
| 23           | Via Fuori Tuoro             | B          | Maiori (Zone alte) |
| 24           | Via Sordella                | A          | Maiori (Zone alte) |
| 25           | Via Campo                   | A          | Maiori (Zone alte) |
| 26           | Via Paie                    | A          | Maiori (Zone alte) |
| 27           | Via Vena                    | A          | Maiori (Zone alte) |
| 28           | Via San Giuseppe            | A          | Maiori (Zone alte) |
| 29           | Via Cappella Addolorata     | A          | Maiori (Zone alte) |
| 30           | Via Lazzaro                 | A          | Maiori (Zone alte) |
| 31           | Via Montecorvo              | A          | Maiori (Zone alte) |
| 32           | Via Casa Imperato Inferiore | A          | Maiori (Zone alte) |
| 33           | Via Casa Imperato Superiore | A          | Maiori (Zone alte) |
| 34           | Via Casa Marra              | A          | Maiori (Zone alte) |
| 35           | Via Grade Dei Pezzi         | A          | Maiori (Zone alte) |

|    |                     |   |                    |
|----|---------------------|---|--------------------|
| 36 | <b>Via Lama</b>     | A | Maiori (Zone alte) |
| 37 | <b>Via San Vito</b> | A | Maiori (Zone alte) |

#### ALLEGATO A

| ID<br>STRADA | STRADA                                | ID<br>ZONA | ZONA                        |
|--------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 38           | <b>Via Ercole</b>                     | B          | Fraz. S. Pietro             |
| 39           | <b>Via Accola</b>                     | B          | Fraz. S. Pietro             |
| 40           | <b>Via Castello</b>                   | B          | Fraz. S. Pietro             |
| 41           | <b>Via Tufo</b>                       | B          | Fraz. S. Pietro             |
| 42           | <b>Via Zolfo</b>                      | B          | Fraz. S. Pietro             |
| 43           | <b>Via Castiavano</b>                 | B          | Fraz. S. Pietro             |
| 44           | <b>Via San Pietro</b>                 | B          | Fraz. S. Pietro             |
| 45           | <b>Vicolo Sarno</b>                   | B          | Fraz. S. Pietro             |
| 46           | <b>Vicolo Maio</b>                    | B          | Fraz. S. Pietro             |
| 47           | <b>Via Sepetito</b>                   | B          | Fraz. S. Pietro             |
| 48           | <b>Via Montagnelle</b>                | B          | Fraz. S. Pietro             |
| 49           | <b>Via Carpineto</b>                  | B          | Fraz. S. Maria Delle Grazie |
| 50           | <b>Via Casale Belvedere</b>           | B          | Fraz. S. Maria Delle Grazie |
| 51           | <b>Via Santa Caterina</b>             | B          | Fraz. S. Maria Delle Grazie |
| 52           | <b>Via Discede</b>                    | B          | Fraz. S. Maria Delle Grazie |
| 53           | <b>Via De Ponte</b>                   | B          | Fraz. S. Maria Delle Grazie |
| 54           | <b>Via San Paciullo</b>               | B          | Fraz. S. Maria Delle Grazie |
| 55           | <b>Via Cecere</b>                     | B          | Fraz. S. Maria Delle Grazie |
| 56           | <b>Via Belvedere</b>                  | B          | Fraz. Vecite                |
| 57           | <b>Via Demanio</b>                    | B          | Fraz. Vecite                |
| 58           | <b>Via Miracapelli</b>                | B          | Fraz. Vecite                |
| 59           | <b>Via San Martino</b>                | B          | Fraz. Vecite                |
| 60           | <b>Via Trapulico</b>                  | B          | Fraz. Vecite                |
| 61           | <b>Via Casa Di Genova</b>             | B          | Fraz. Ponteprimario         |
| 62           | <b>Via Casale 1°</b>                  | B          | Fraz. Ponteprimario         |
| 63           | <b>Via Casale 2°</b>                  | B          | Fraz. Ponteprimario         |
| 64           | <b>Via Fontana Mauro</b>              | B          | Fraz. Ponteprimario         |
| 65           | <b>Via Marito</b>                     | B          | Fraz. Ponteprimario         |
| 66           | <b>Via Pagliarulo</b>                 | B          | Fraz. Ponteprimario         |
| 67           | <b>Via Parrocchiale</b>               | B          | Fraz. Ponteprimario         |
| 68           | <b>Via Pontecellese</b>               | B          | Fraz. Ponteprimario         |
| 69           | <b>Via Sciulia</b>                    | B          | Fraz. Ponteprimario         |
| 70           | <b>Via Torre Di Milo</b>              | B          | Fraz. Ponteprimario         |
| 71           | <b>Via D. Taiani - Centro Abitato</b> | A          | Fraz. Erchie                |
| 72           | <b>Via Badia</b>                      | A          | Fraz. Erchie                |
| 73           | <b>Via Capo Tomolo</b>                | A          | Fraz. Erchie                |
| 74           | <b>Via Marina</b>                     | A          | Fraz. Erchie                |
| 75           | <b>Via Menatore</b>                   | B          | Fraz. Erchie                |
| 76           | <b>Via Parrocchiale (Erchie)</b>      | A          | Fraz. Erchie                |

|    |                               |   |              |
|----|-------------------------------|---|--------------|
| 77 | <b>Via Provinciale</b>        | B | Fraz. Erchie |
| 78 | <b>Via Torre</b>              | B | Fraz. Erchie |
| 79 | <b>Via Badia</b>              | A | Fraz. Erchie |
| 80 | <b>Via Oliveto 1°(Erchie)</b> | B | Fraz. Erchie |
| 81 | <b>Via Oliveto 2°(Erchie)</b> | B | Fraz. Erchie |
| 82 | <b>Via San Nicola</b>         | B | Fraz. Erchie |

Tipologia dei cesti

Dimensioni max:  $\begin{cases} L_{max} = 120\text{ cm} \\ P_{max} = 70\text{ cm} \\ H_{max} = 100\text{ cm} \end{cases}$

Materiali: vimini di color naturale

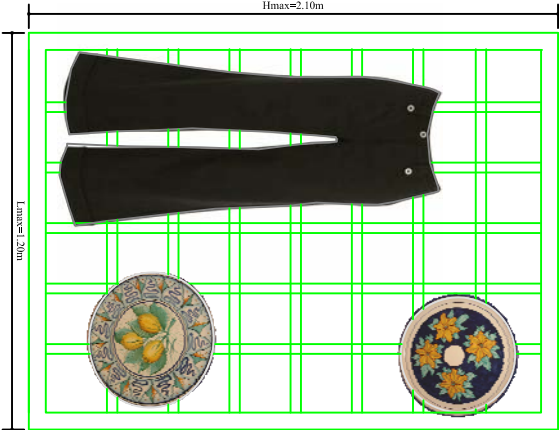


Tipologia degli espositori a muro

espositori a maglia romboidale

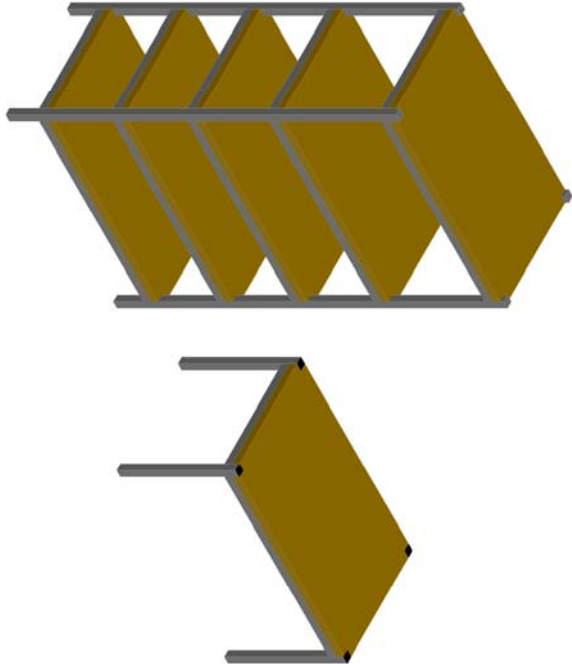


espositori a maglia rettangolare



Dimensioni max:  $\begin{cases} L_{max} = 120\text{ cm} \\ H_{max} = 300\text{ cm} \end{cases}$

Materiali:  $\begin{cases} \text{ferro zincato color grigio} \\ \text{antracite RAL 7016} \\ \text{Legno} \end{cases}$



Tipologia degli espositori a palco o panchetti



Allegato

C

Tavola

Tipologia dei cesti e degli espositori delle merci



COMUNE DI MAIORI

Regolamento per il decoro estetico ed ambientale, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l' arredo urbano e la sicurezza

TAVOLOZZA COLORI

COLORE N.1 - AVORIO



COLORE N.2 - ACQUA MARINA



COLORE N.3 - OCRA CHIARO



COLORE N.4 - ROSSO MATTONI

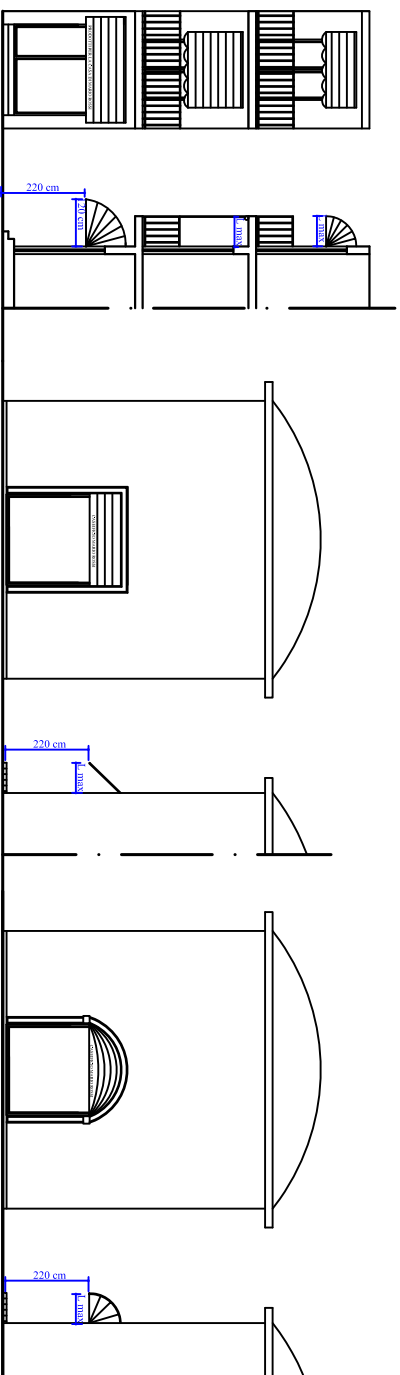


COLORE N.5 - VERDE ACQUA



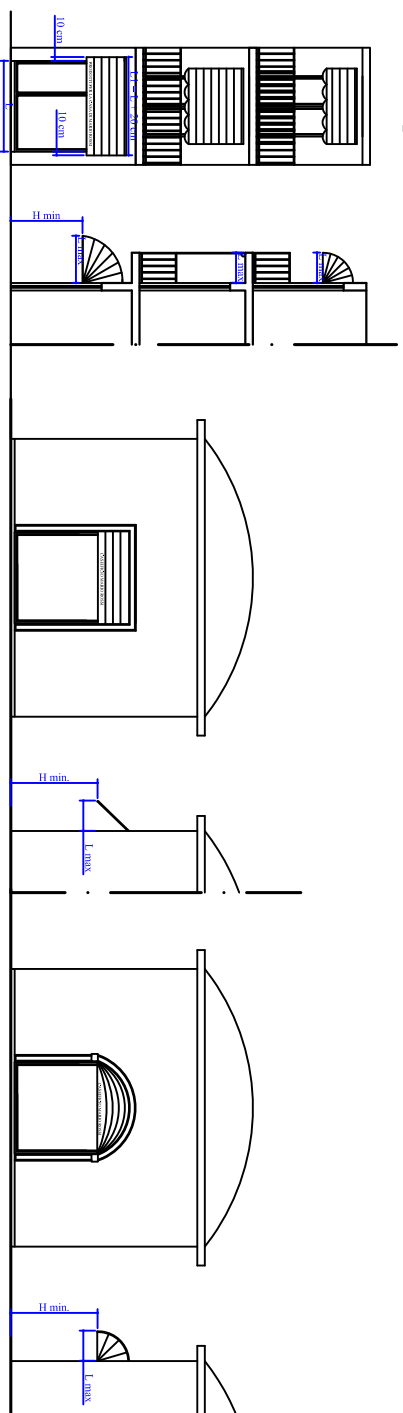
Installazione di tende in presenza di marciapiede o di isole pedonali

Isole Pedonali [L<sup>max</sup> max 120 cm  
H<sup>min</sup> min 220 cm]  
Marciapiede [L<sup>max</sup> max Largh. marciapiede diminuita di 10 cm con un massimo di 180 cm  
H<sup>min</sup> min 220 cm]



Installazione di tende in assenza di marciapiede o di isole pedonali

L<sup>max</sup> [ Da concordare con il Comando dei VV.UU.  
H<sup>min</sup>



Allegato

D

Tavola

Tipologia delle tende

COMUNE DI MAIORI

Regolamento per il decoro estetico ed ambientale, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l' arredo urbano e la sicurezza



Tavola delle Tipologie

Tavola dei limiti dimensionali sull'installazione delle insegne

$L_{max} = L$   
 $H_{max} = L/8$

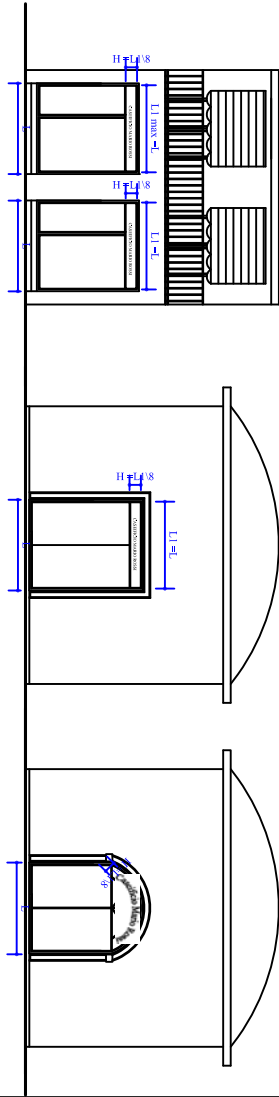
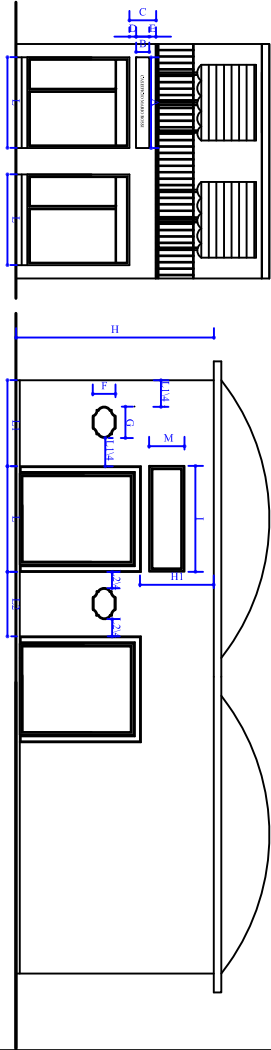
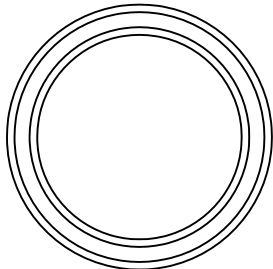
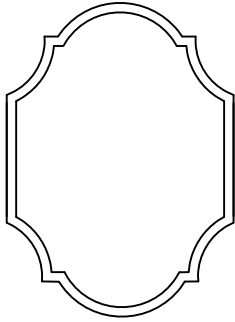
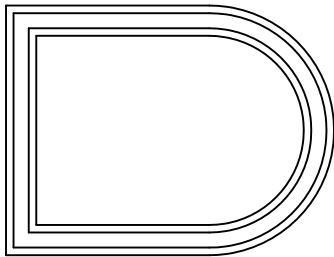
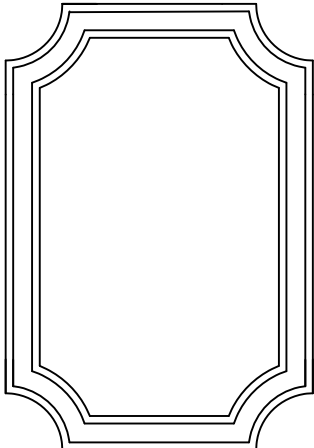
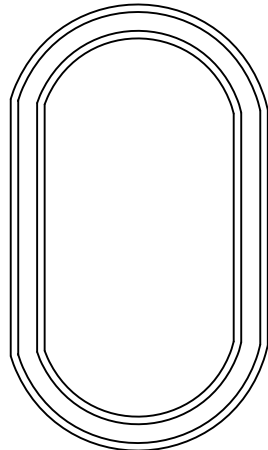
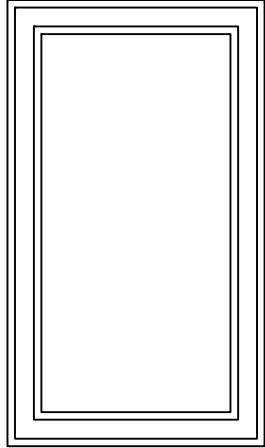
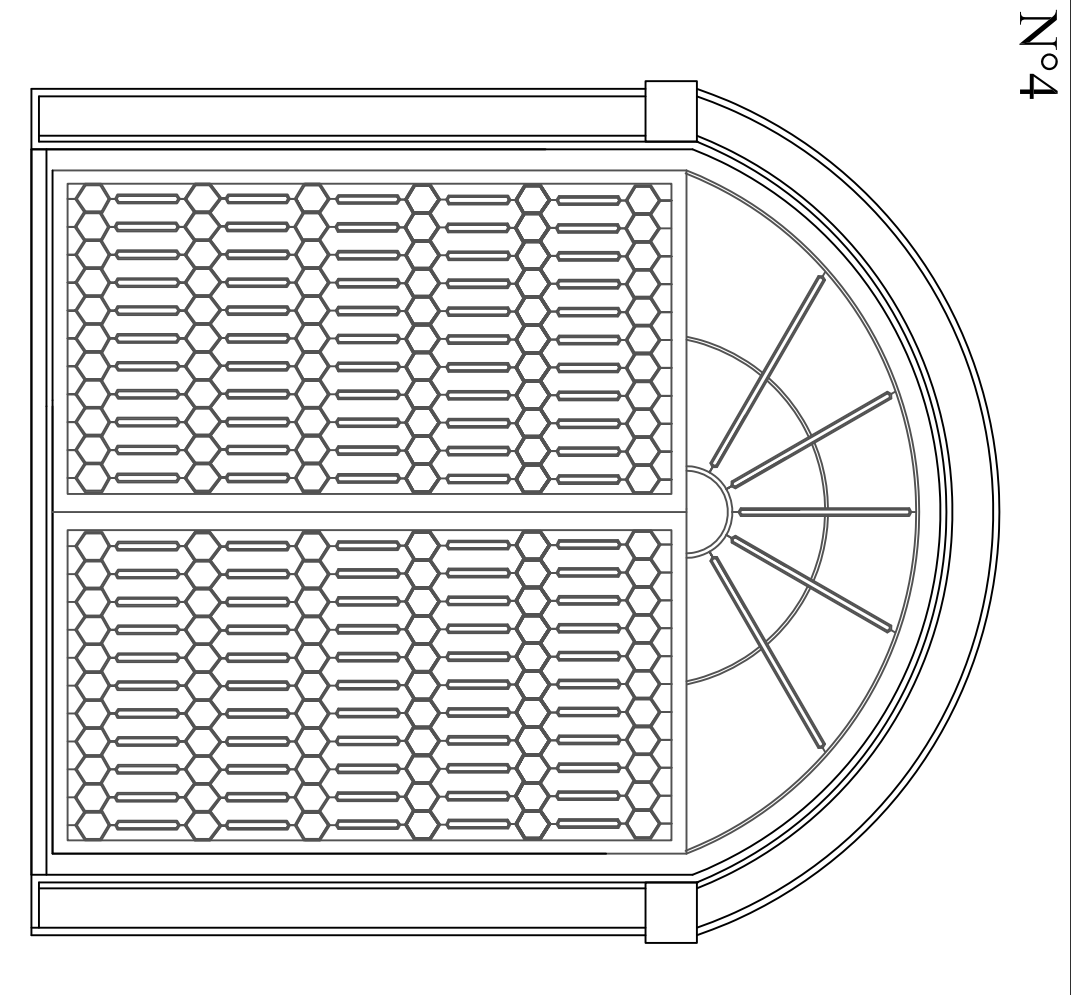
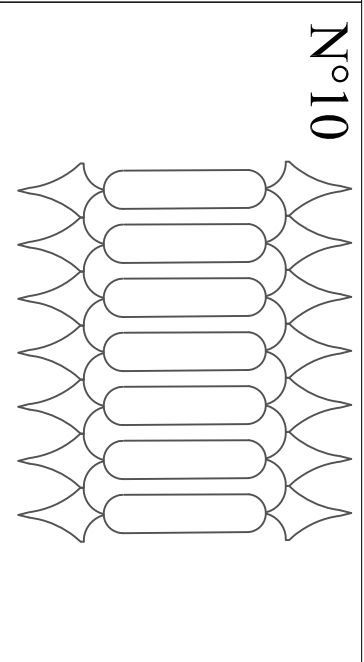
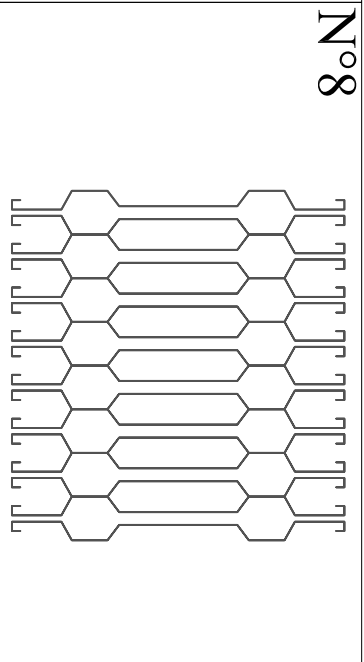
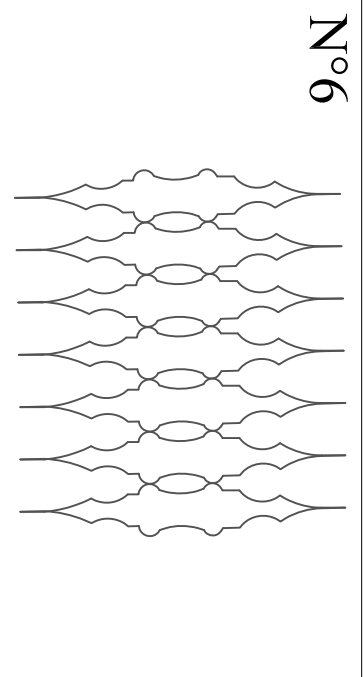
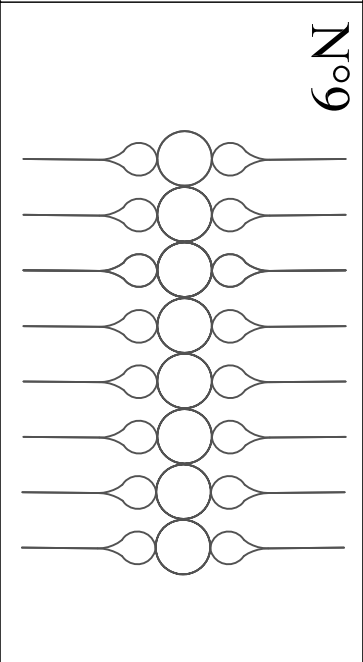
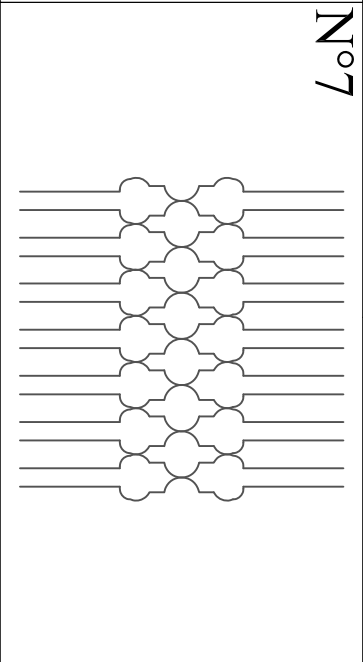
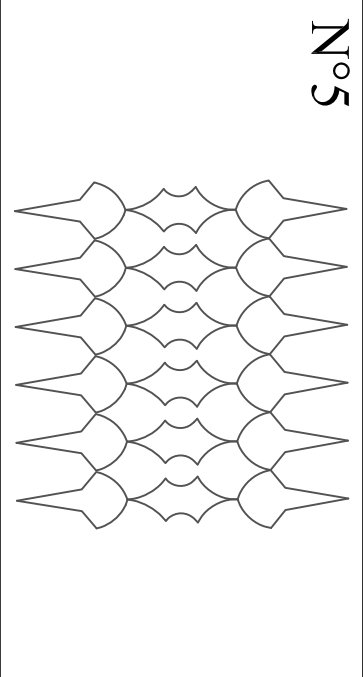
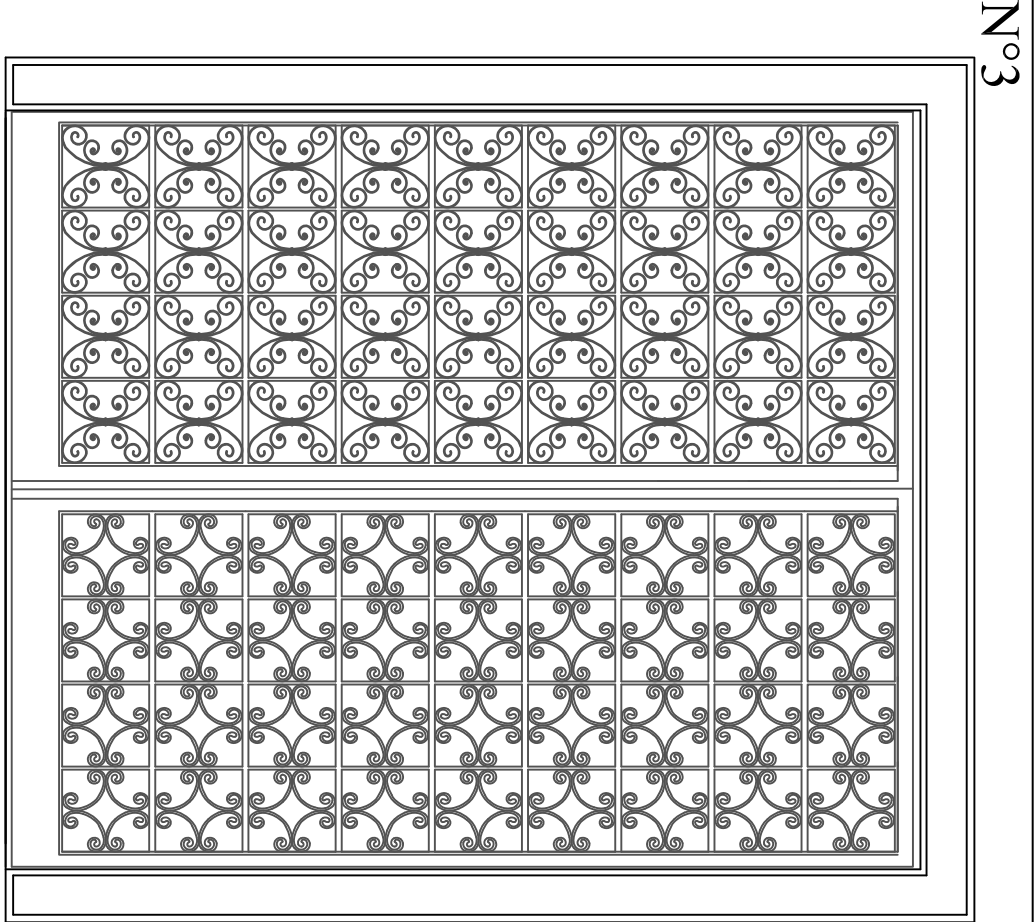
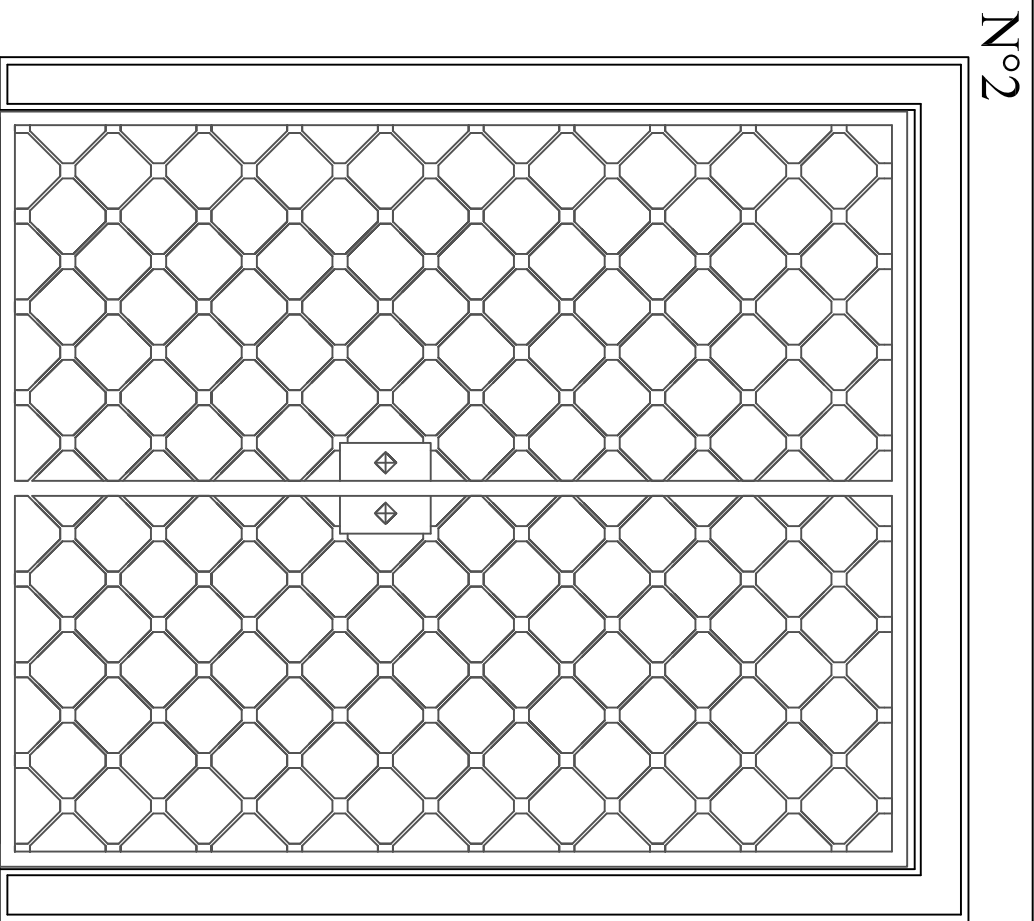
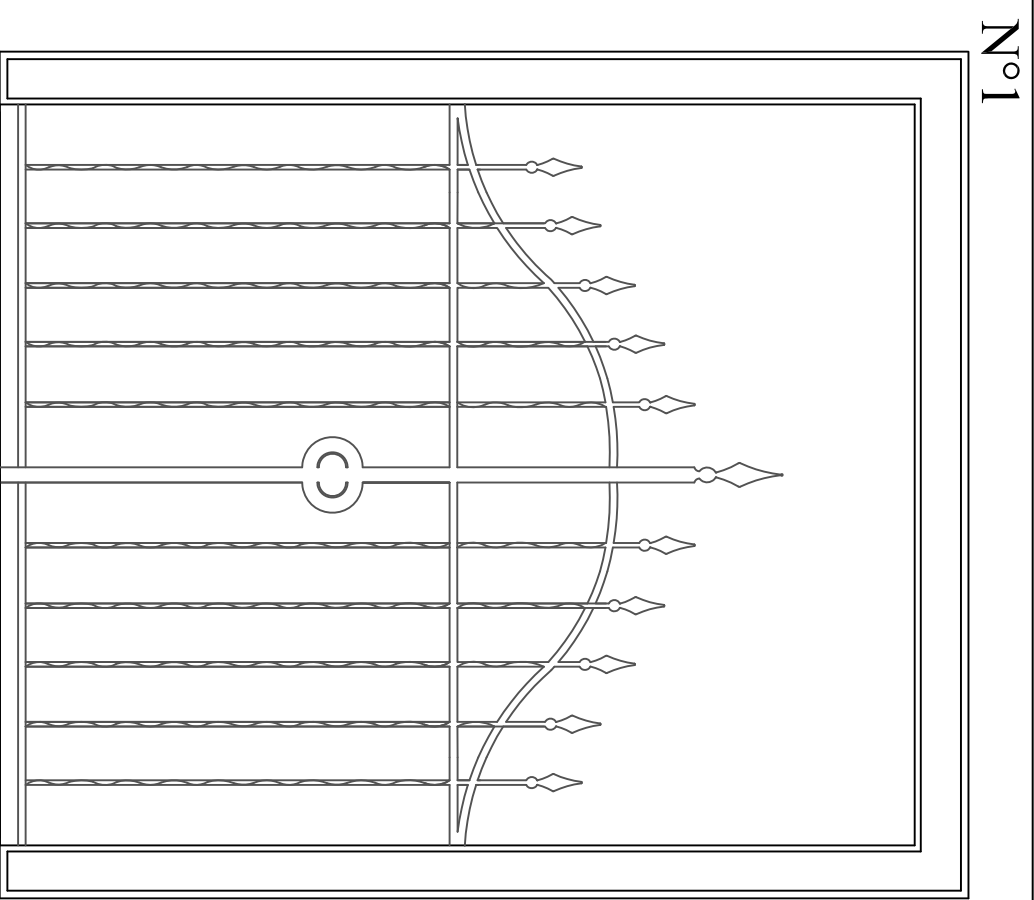


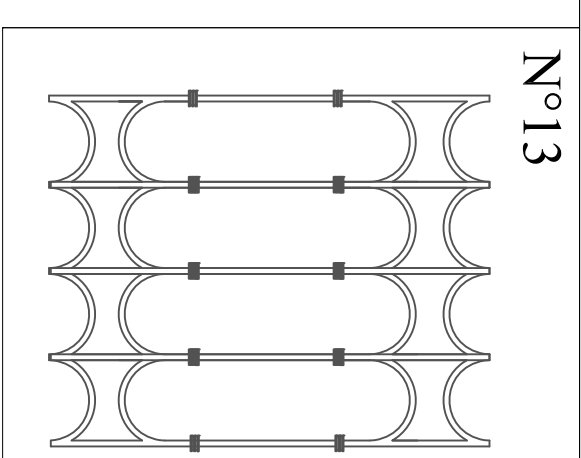
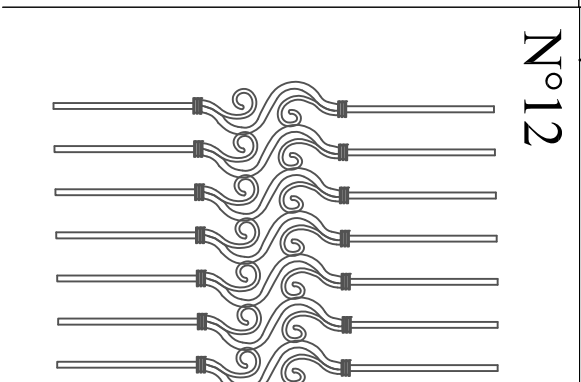
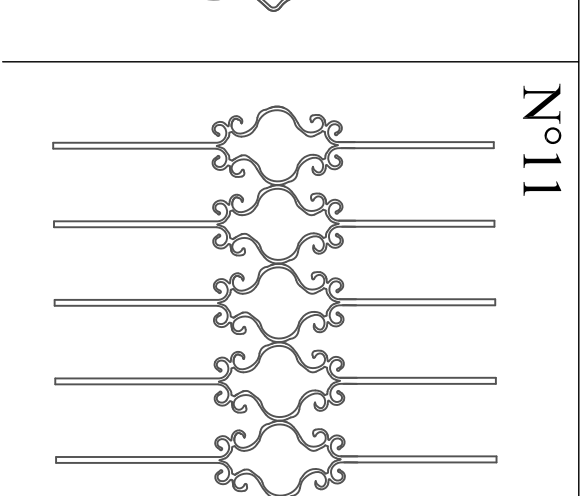
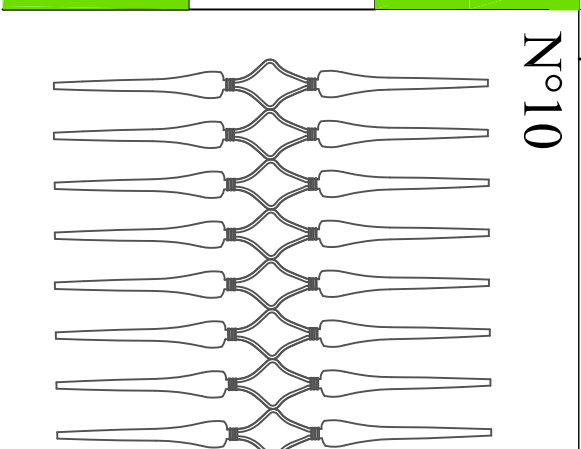
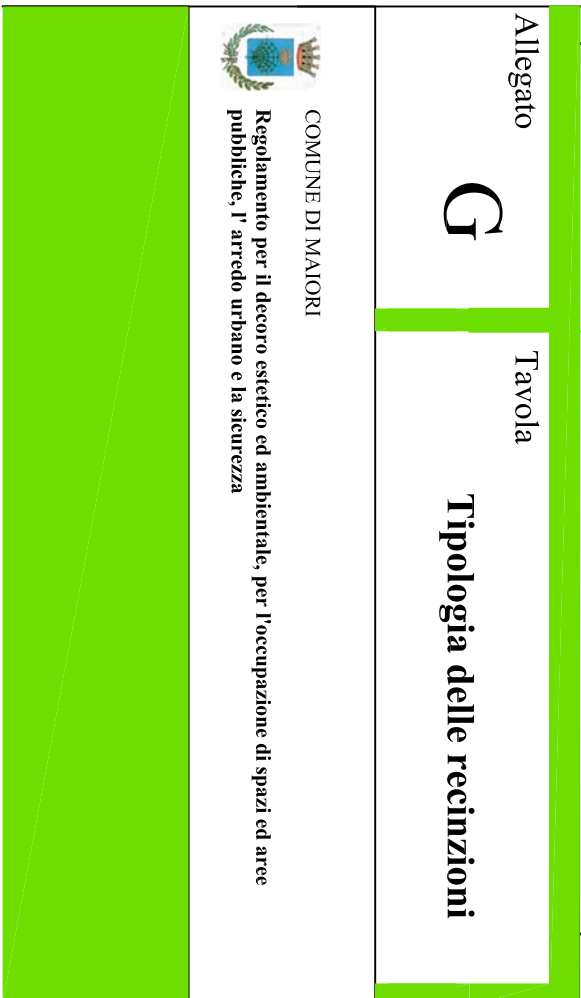
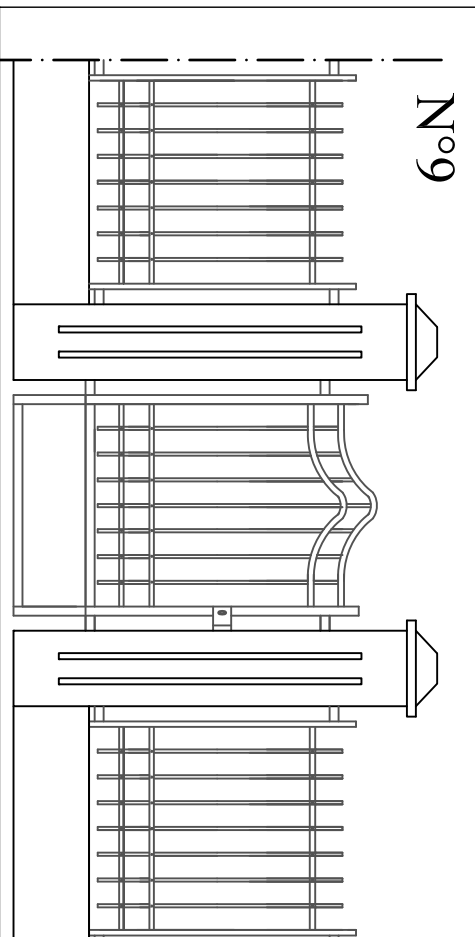
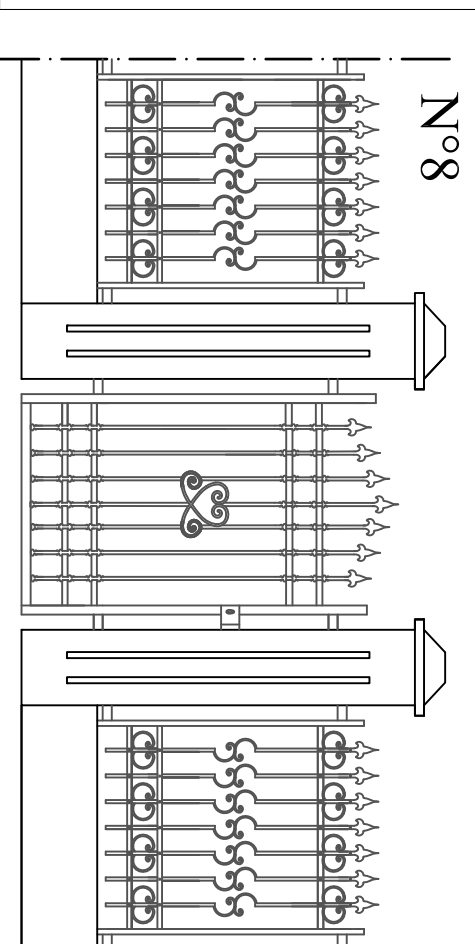
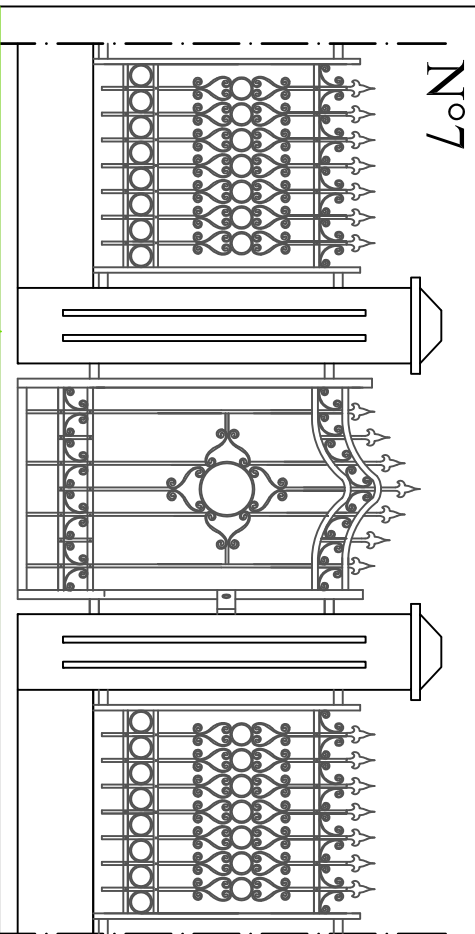
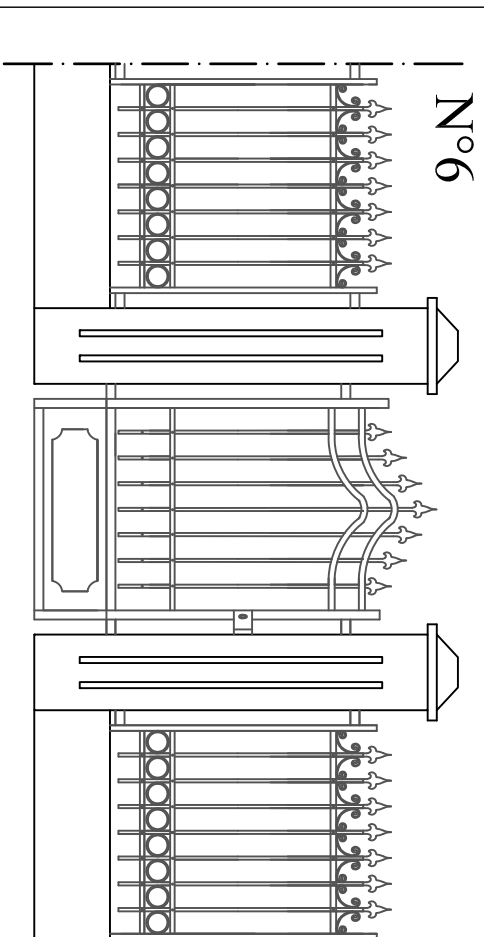
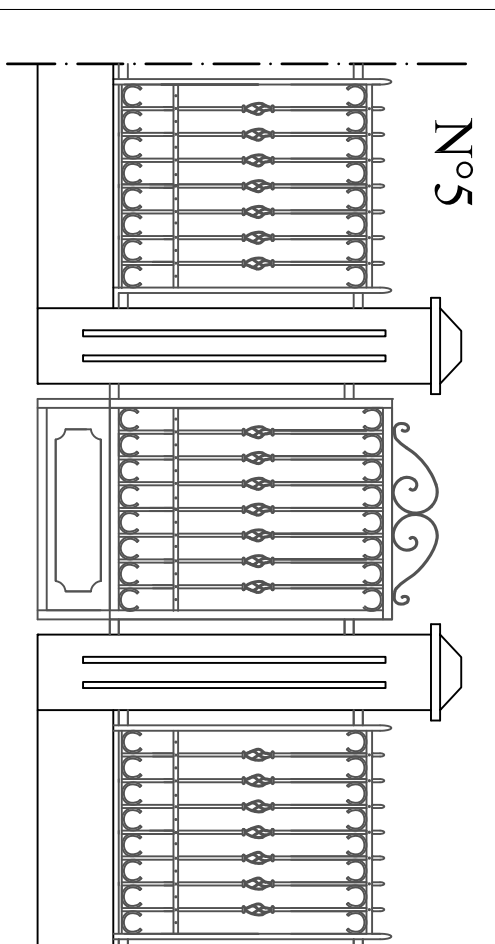
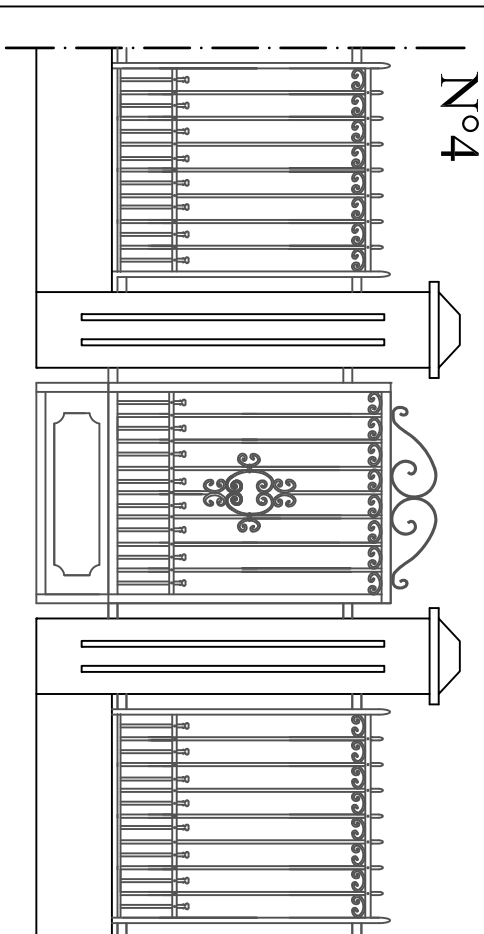
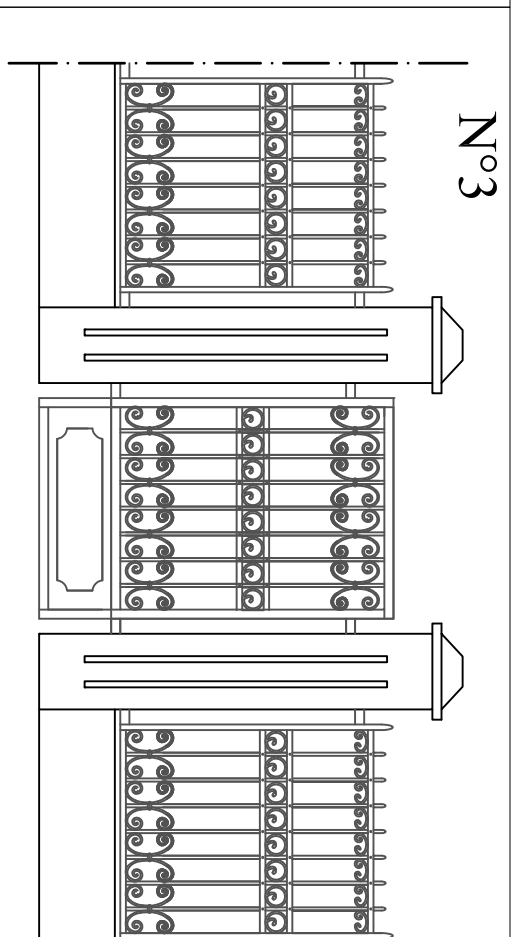
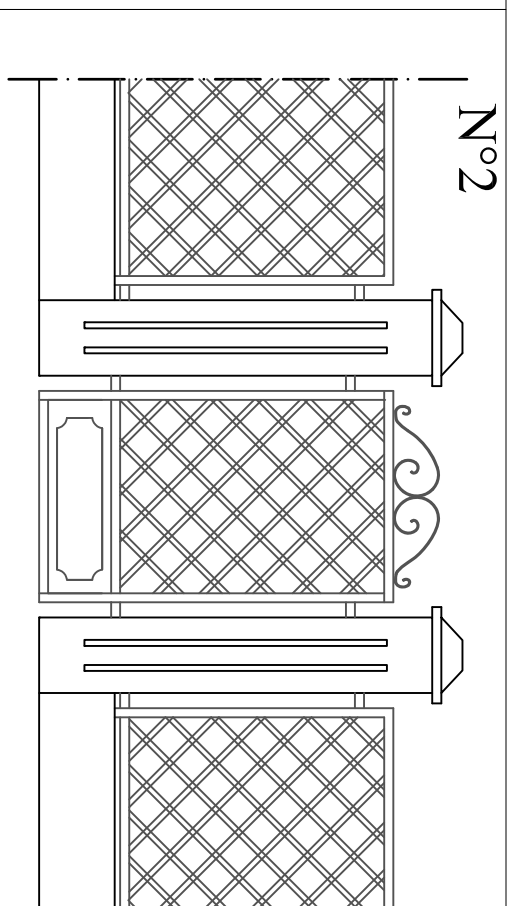
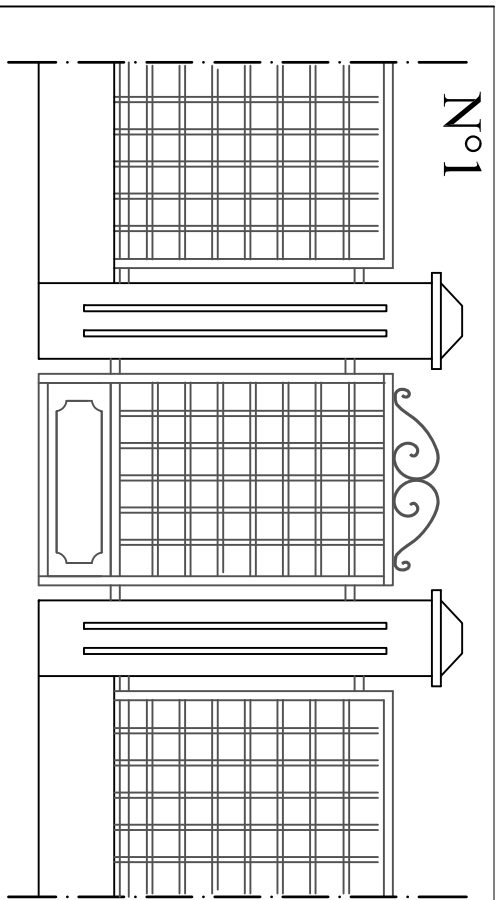
Tavola dei limiti dimensionali sull'installazione delle insegne a parete



$A_{max} = L$   
 $B_{max} = A_{max}/8$   
 $D_{min} = (C-B)/2$   
 $E_{min} = (C-B)/2$   
 $F_{max} = H/3$  con max 1,00 m  
 $G_{min} = L/3$  con max 1,50  
 $I_{max} = L$  con max 2,20  
 $M_{min} = H/2$  con max 1,20



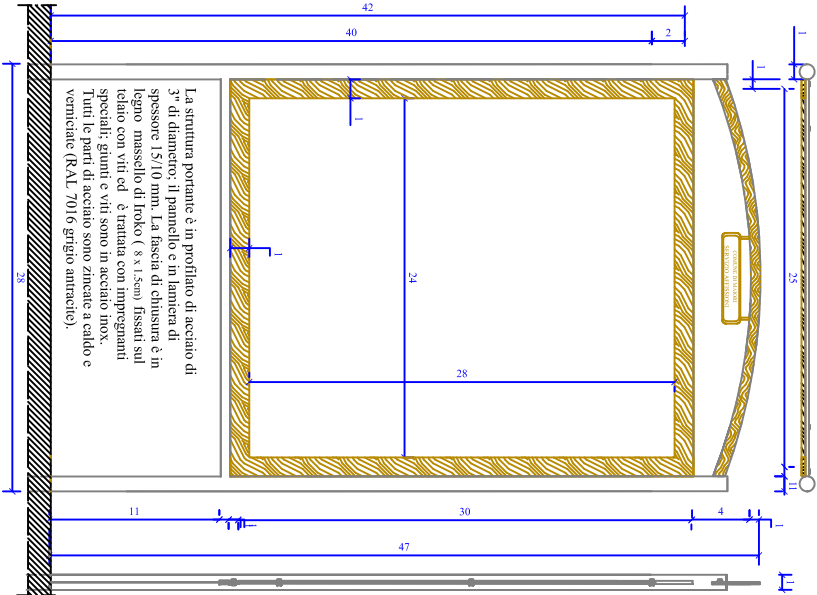




N°1

Bacheca da Terra

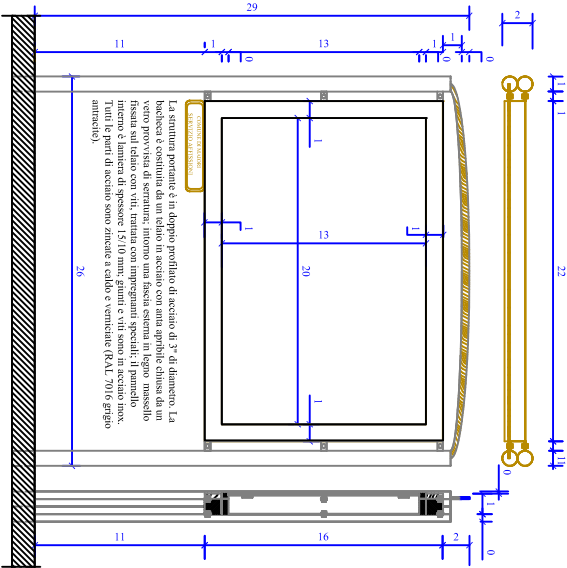
DIMENSIONI D'INGOMBRO 0,08X2,26X3,75m



N°2

Bacheca da Terra

DIMENSIONI D'INGOMBRO 0,16X2,06X2,30m



La struttura portante è in doppio profilo di acciaio di 3" di diametro. La bacheca è costituita da un telaio in acciaio con ante apribili chiuse da un vetro provvista di serrature, intorno una fascia esterna in legno massello fissata sul telaio con viti, trattata con impregnanti speciali. Il pannello è in legno massello di 8 x 1,5 cm fissati sui telai con viti ed è trattato con impregnanti speciali. Tutti le parti di acciaio sono zincate a caldo e verniciate (RAL 7016 grigio antracite).

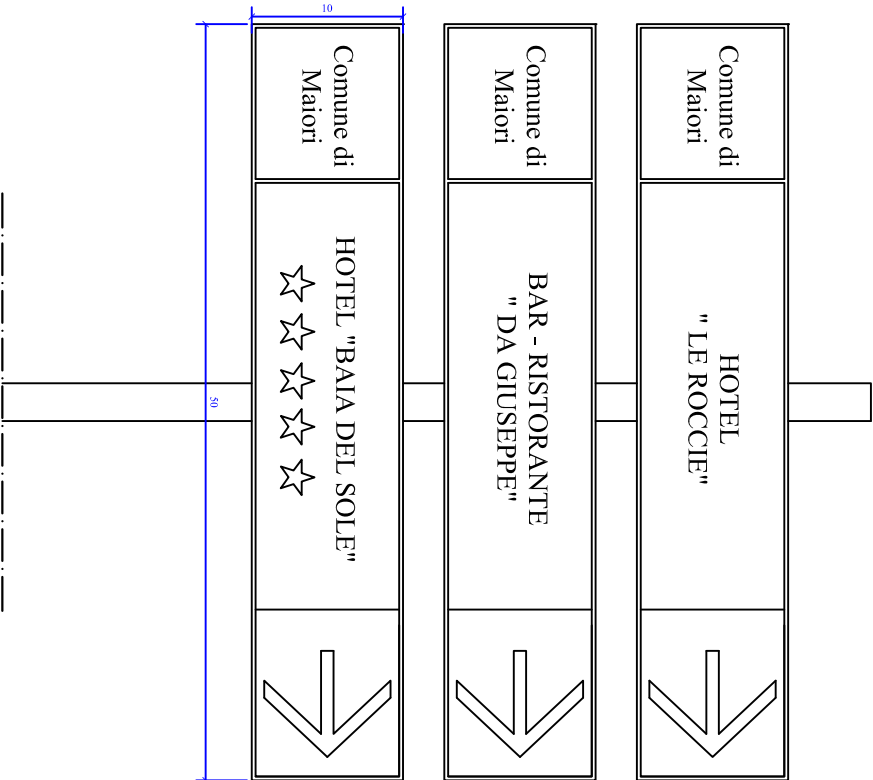
1) Struttura portante in acciaio zincato a caldo e verniciato (RAL 7016 grigio antracite)

2) Sono ammesse sulla stessa struttura di sostegno al massimo n°5 frecce direzionali.

N°3

Segnaletica stradale

DIMENSIONI D'INGOMBRO 0,2X1,00m



COMUNE DI MAIORI



Regolamento per il decoro estetico ed ambientale, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l' arredo urbano e la sicurezza